

**Quattordicesima Relazione periodica
ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99**

1° Semestre 2023

Piombino, 16 ottobre 2023

Indice

1. Intestazione e dati procedura	pag.	2
2. Riferimenti temporali	pag.	2
3. Comitato di Sorveglianza	pag.	2
4. Elenco professionisti nominati	pag.	5
5. Istituti di credito	pag.	6
6. Stato Patrimoniale	pag.	7
7. Conto Economico	pag.	10
8. Attivo/entrate	pag.	11
9. Passivo/uscite	pag.	11
10. Crediti	pag.	12
11. Debiti	pag.	12
12. Disponibilità liquide	pag.	13
13. Riparti	pag.	14
14. Contenzioso	pag.	15
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	pag.	23
16. Costi procedura – budget 2023 e consuntivo primo semestre 2023	pag.	24

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporal

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Commissari Straordinari	Cognome e Nome	Data nomina
	Nardi Piero	21.12.2012
	Balestra Luigi	31.01.2022
	Dell'Acqua Alberto	31.01.2022

3. Comitato di Sorveglianza

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Braghò Gianluca	BRGGLC70R21H501N	21.10.1970	12.02.2019	Presidente
Flajban Isabella	FLJSLL68E70H501I	30.05.1968	27.10.2016	Membro esperto
Calabrò Marco	CLBMRC73L04C351H	04.07.1973	27.10.2016	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19.11.1962	05.01.2018	Rappresentante creditori
Vale International SA Lantelme Marco	LNTMCN68S13B777Q	13.11.1968	03.02.2023	Rappresentante creditori

Nel primo semestre 2023 si sono tenute tre riunioni del Comitato di Sorveglianza:

- il 2 marzo 2023 con all'ordine del giorno:

- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 12.12.2022
- 2) Veicolazione delle disponibilità liquide su conti deposito a tempo: parere
- 3) Incarichi di consulenza legale allo Studio Gide e di consulenza fiscale allo Studio Plusiders:
autorizzazione
- 4) Varie ed eventuali

- il 15 maggio 2023 con all'ordine del giorno:

- 1) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 2 marzo 2023
- 2) Gestione liquidità
- 3) Recupero crediti ONCF
- 4) Insinuazione al passivo Unicredit
- 5) Procedimento penale 5580/2015 Firenze
- 6) Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11263/2023, pubblicata il 28.04.2023
- 7) Aggiornamento interlocuzioni con Fintecna
- 8) Chiusura liti fiscali pendenti
- 9) Tredicesima relazione periodica ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99
- 10) Prosecuzione incarichi: autorizzazione
- 11) Varie ed eventuali

- il 20 giugno 2023 con all'ordine del giorno:

- 1) Udienda Tribunale Livorno 14.06.2023 - Decisioni del Giudice Delegato (con presenza Studio Plusiders)
- 2) Chiusura liti fiscali pendenti (con presenza Studio Plusiders)
- 3) Distribuzione verbale del Comitato di Sorveglianza del 15 maggio 2023
- 4) Prosecuzione incarichi: autorizzazione
- 5) Varie ed eventuali

In data 7 giugno 2023 il Mimit ha inviato a tutte le procedure una comunicazione ad oggetto *“informativa su nuove disposizioni normative in materia di durata in carica dei membri dei comitati di sorveglianza e relativi adempimenti”* di cui si riporta parziale contenuto:

“Con decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 6 marzo 2023, n. 55 il Legislatore ha inteso introdurre un termine di durata triennale dell’incarico per i componenti dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria in corso, disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

In particolare, l’art. 4 bis del citato decreto ha previsto quanto segue:

1. *All’articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all’estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato».*
2. *I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l’esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy.”

In data 21 luglio 2023, il Mimit ha inviato a tutte le procedure una ulteriore comunicazione ad oggetto *“chiarimenti su applicazione della prorogatio di cui all’art. 3 D.L. n. 293/1994 ai membri dei Comitati di sorveglianza decaduti ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. n. 2/2023”* di cui si riporta parziale contenuto:

“Come rappresentato mediante la nota informativa del 7 giugno 2023 (prot. 192298), l’art. 4 bis, comma 2, del D.L. n. 2/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, prevede che “I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (...)”.

Conseguentemente i citati soggetti sono decaduti dalla carica di membri del Comitato di sorveglianza in data 6 luglio 2023.

*Tuttavia, agli stessi si ritiene applicabile il D.L. n. 293/1994, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, convertito dalla legge n. 444/1994, il quale all’art. 3 stabilisce che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”. Pertanto, gli incarichi dei componenti dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria di cui al d. lgs. n. 270/1999 e al D.L.347/2003, nominati senza la fissazione del termine massimo di durata della carica, e, dunque, decaduti ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.L. n. 2/2023, si intendono prorogati per non più di **quarantacinque giorni a decorrere dal 6 luglio 2023.**”*

I membri del Comitato di Sorveglianza sono pertanto decaduti in data 20 agosto 2023 e, alla data di redazione della presente Relazione, l’organo di controllo non è ancora stato ricostituito.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale *“Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”.*

Tali dati sono inoltre caricati sulla piattaforma online del MIMIT.

In questa quattordicesima relazione si rappresentano i dati relativi al primo semestre 2023 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli dell’anno precedente.

4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2023, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2023 (k€)
Studio legale BonelliErede	IT12735620150	Consulenza Legale	26/11/2018	Assistenza nel giudizio proposto da MATTM e Autorità Portuale Trieste innanzi alla Suprema Corte	14
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	02/09/2020	Assistenza legale giudizio di appello Regione Toscana/MATTM	
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale	30/11/2020	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte di Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze	4
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03-feb-21	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1ª Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.202	
Prof. Stefano Grassi	6493870486	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	30/06/2021	Ricorso per revisione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	29/07/2021	Replica ai ricorsi dell'Avvocatura di Stato avverso le sentenze n. 53/2/2021 e n. 54/2/2021 della CTR del Friuli Venezia Giulia, in materia di accise sulle cessioni dei gas di altoforno e cokeria	
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	29/10/2021	Ricorso per revocazione in Cassazione, della sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7 maggio 2021	14
Studio legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	01/03/2022	Citazione Navarra/Regione Toscana/Lucchini + altri (Trib. Firenze 10570/2021)	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	12/05/2022	Rinnovo assistenza fiscale	13
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	12/05/2022	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	12
Avv. Pierpaolo Dell'Anno	DLLPPL64L22H501X	Assistenza legale - penale	16/05/2022	Assistenza legale per procedimento penale 5580/2015	
Allegra Marco	LLGMRC47C05H501C	Consulenza Legale - Coordinamento	17/11/2022	Rinnovo incarico professionale	16
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	07/03/2023	Assistenza per la definizione controversie tributarie pendenti	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza fiscale	19/05/2023	Rinnovo assistenza fiscale	7
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Consulenza Legale - Tributario. Assistenza giudiziale	19/05/2023	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	6
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza Legale - Amministrativo. Assistenza giudiziale	28/06/2023	Prosecuzione del giudizio pendente innanzi al TAR Friuli proposto da Lucchini e da Servola contro Ministero dell'Ambiente (RG 362/2014)	
					86

5. Istituti di credito

Considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari, ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto all'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito accesi sia presso istituti bancari con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurano una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio. In tale ottica sono stati aperti due nuovi conti presso Deutsche Bank e Poste Italiane.

La tabella che segue compendia tutti i rapporti in essere con gli istituti di credito.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto al 1° sem 2023	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	7.761,96	
Mediobanca c/deposito	Sede Milano	IT31 W10631 01600 0000 70201 375	n/a	-	17/07/2023
BNL c/ord	Filiale Brescia	IT07V0100501600000000828985	n/a	-	
B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a	-	
BPER EX UBI Banco di Brescia c/ord	Filiale Brescia	IT 51 M 05387 11270 000042720177	n/a	215,00	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Brescia	IT 81 R 05387 11238 0000 42573672	n/a	263,45	
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Lecco	IT 93 G 05387 22901 000042424074	n/a	161,14	
MPS c/ord e c/deposito	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	109,07	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	119,74	
Unicredit c/ord e c/deposito	Filiale Roma	IT 41 C 02008 05364 000003904899	n/a	102,00	
Credito Bergamasco c/ord	Filiale Brescia	IT 04 D 03336 11200 000000015792	n/a	-	
Deutsche Bank c/ord e c/deposito	Filiale Livorno	IT89 K031 0413 9000 0000 0400 451	n/a	2,19	
BANCOPOSTA c/ord	Roma	IT31 N076 0113 9000 0106 6582 865	n/a		
TOTALI				8.899,64	

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fidejussioni.

6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2023 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2022.

(migliaia di euro)

ATTIVO	31.12.2022	30.06.2023
Immobilizzazioni immateriali	1	0
Immobilizzazioni materiali lorde	16	17
(Fondo ammortamento)	-15	-15
Immobilizzazioni materiali nette	1	2
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.482	11.482
Totale immobilizzazioni	11.483	11.484
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.265	1.265
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	614	632
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	15.862	15.943
Cassa e banche	88.183	87.746
Totale circolante	105.924	105.586
TOTALE ATTIVO	117.407	117.070
DEBITI		
Fornitori	1.498	1.386
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	721	634
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	2.314	2.116

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2022	30.06.2023
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	15,4	15,7
Disponibilità di cassa	88,2	87,7
TOTALE ATTIVO	115,1	115,0
Capitale proprio	624,6	624,7
Fondo rischi	-65,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	-115,1	-115,0

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	31.12.2022	30.06.2023
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	11,5	11,5

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorché libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse vantaggiose condizioni.

Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	31.12.2022	30.06.2023
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,6	0,6
Crediti tributari e previdenziali	15,8	15,8
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,5	-1,4
Debiti tributari e previdenziali	-0,1	-0,0
Altre passività	-0,6	-0,6
Capitale operativo	15,4	15,7

Nessun scostamento di rilievo nel periodo.

Rammentiamo che:

- Il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie.
- I crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato nei confronti di Lucchini Servizi Srl in AS per l'erogazione del servizio amministrativo.
- Nei crediti tributari e previdenziali è registrato il credito IVA per 12,1 Mln ed altri crediti verso l'Erario per €/Mln 3,7.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

La variazione del capitale proprio di 137k€ recepisce il risultato del semestre in esame, come riportato nel successivo conto economico.

FONDO RISCHI

Non essendovi state significative evoluzioni rispetto al semestre precedente, non si è ritenuto necessario procedere a rettifiche.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)

Debiti vs controllate e correlate
Debiti commerciali e verso terzi
Debiti tributari e previdenziali
Debiti finanziari
Trattamento di fine rapporto
Passivo immobilizzato

	31.12.2022	30.06.2023
	51,3	51,3
	141,8	141,8
	1,4	1,4
	473,6	473,6
	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	674,7	674,7

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2023, seguendo lo schema standard definito dal MIMIT, comparato con quello dell'anno precedente.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2022	1° sem 2023
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30	15
Ricavi diversi	1.604	
Variazione rimanenze	0	
Totale Ricavi (a)	1.634	15
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	671	210
Costi diversi di produzione	22	9
Sub-totale (b)	693	219
Valore Aggiunto (a-b)	941	(204)
Costo del lavoro		
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	941	(204)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	939	(204)
(+) Proventi finanziari	34	34
(-) Oneri finanziari	0	
Totale proventi e oneri finanziari	34	34
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	163	33
Accantonamento per rischi	0	
Totale svalutazioni e partite straordinarie	163	33
Utile (Perdita) prima delle imposte	1.137	(137)
Imposte dell'esercizio	(43)	0
Utile (Perdita) Netto	1.094	(137)

Nei ricavi è registrato il consueto riaddebito del service amministrativo alle società controllate.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 66 K€ e le consulenze informatiche per 11 K€; nelle spese amministrative, consuntivate per 92 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al prossimo paragrafo 16.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	1° sem 2023	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		217.699			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	25	1.676			
Azioni revocatorie	25	15.373			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	50	308.125			

Nel primo semestre è stato registrato l'introito derivante dall'accredito degli interessi attivi bancari e dall'incasso delle rateizzazioni delle azioni revocatorie.

Nella voce crediti da realizzare nei confronti di terzi/controllate, è stimato il realizzo del riparto finale di Servola S.p.a. in AS a favore della capogruppo. Inoltre, la procedura sta verificando – nell'ambito di interlocuzioni dirette con l'ambasciata italiana in Marocco – le azioni da intraprendere per il recupero del credito commerciale vantato nei confronti di un cliente marocchino. Si precisa che è stata inviata una lettera di messa in mora alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro e, pertanto, la procedura sta vagliando le modalità previste dal diritto locale attraverso cui procedere con il recupero crediti.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	1° sem 2023
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	13
spese legali	244
spese pubblicazioni	
spese amministrative	79
compensi/spese commissari	
compensi/spese comitato di sorv	17
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	9
transazioni e cause passive	
imposte e tasse di registro	70
altre spese di procedura	37
TOTALE	469

Nella voce spese perizie/consulenze tecniche/informatiche, sono registrati unicamente i pagamenti di canoni informatici.

I valori riportati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame. Si rimanda al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	30.06.2023
Crediti su vendite e prestazioni	1.897
crediti erariali e previdenziali	15.840
altri crediti	102
totale	17.840

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali già al netto dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.

Nei crediti erariali e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,1 Mln € e altri crediti tributari per 3,7 Mln€.

11. Debiti

(migliaia di euro)	30.06.2023
debiti su acquisti e prestazioni	1.482
debiti erariali e previdenziali	28
debiti personale	
altri debiti	606
totale	2.116

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2023 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

87.746

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2023. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2022 (in €)	88.182.526
ENTRATE 1° semestre 2023	50.043
Incassi da clienti	5
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	25.005
Interessi attivi bancari	25.033
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	
USCITE 1° semestre 2023	-486.143
Pagamenti riparti già autorizzati	16.705
Pagamenti a fornitori	373.674
Pagamento Comitato di Sorveglianza	17.228
Pagamento spese/compensi Commissari	
Tasse e imposte di registro	69.636
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	8.900
Ristoro spese legali e soccombenze	
SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2023 (in €)	87.746.426

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

€		Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione		4.573.771	5.127.633	553.862	89,2%
Ipotecari					
Pignorati					
Privilegiati		28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	**	104.387.743	724.063.064	619.675.321	14,4%
Postergati			38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale		137.769.107	803.609.441	665.840.333	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione	€ 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio	€ 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo	€ 8.041.372,30

()** l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Con riferimento alle domande di insinuazione al passivo ultra-tardive presentate nel corso del precedente semestre da Unicredit e da Regione Toscana, durante l'udienza tenutasi il 14 giugno 2023 il Giudice Delegato, convenendo totalmente con i giudizi espressi dai Commissari

- ha ammesso Unicredit in prededuzione per la somma di € 1.456,24 e respinto le altre richieste;
- ha ritenuto inammissibile la richiesta di Regione Toscana per ingiustificata tardività.

Si segnala che in data 3 ottobre 2023 è pervenuta una domanda di ammissione a passivo ultra-tardiva di circa 1,5 mln€ in privilegio da parte degli eredi di un ex dipendente deceduto a seguito di presunta contratta malattia professionale riconducibile ad esposizione all'amianto. I Commissari procederanno a breve alle opportune valutazioni.

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 30.06.2023 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 74 k€ e di 808 k€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.

14. Contenzioso

Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO FALLIMENTARE/AMMINISTRATIVO					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini/Pirani	in attesa fissazione udienza	Suprema Corte di Cassazione	112.063,84	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni	Il Tribunale di Livorno ha condannato Pirani a pagare alla Procedura Lucchini l'importo di Euro 103.298, oltre accessori e spese legali. Pirani ha proposto appello, che è stato integralmente respinto in data 03.02.2020. Pirani ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione in data 04.11.2020
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
Lucchini / MATTM - Autorità Portuale di Trieste (giudizio di opposizione allo stato passivo)		Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 33686/2018	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Elisabetta Varni Avv. Alessandro Salustri	Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11263/2023, pubblicata il 28.04.2023, è stato integralmente respinto il ricorso ed integralmente confermata la decisione (già totalmente favorevole alla Procedura Lucchini) assunta dal Tribunale di Livorno il 16/10/2018
Lucchini + Servola / Ministero dell'Ambiente e altri (giudizio di impugnazione della conferenza dei servizi relativa alla bonifica del sito di Trieste)		TAR Friuli Venezia Giulia - R.G. 362/2014	Indeterminato	Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Giudizio sospeso in attesa della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui sopra
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)		Consiglio di Stato per revocazione sentenza del 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Depositato ricorso 9.12.2021 Rigettato ricorso
Lucchini / Regione Toscana e MATTM (giudizio di impugnazione dell'ordine di bonifica del sito di Piombino)		Corte Cassazione per cassazione sentenza CdSdel 07.05.2021 - RG 760/2017	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Prof. Avv. Marco Arato Avv. Alessandro Salustri	Depositata istanza di differimento dell'udienza. Rigettato ricorso
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore €	Professionista che assist.	Esito
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12		2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225;
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB067L01148/2013 Iva su accise 2008 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	421.692 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00244/2014 Iva su accise 2009 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	230.155 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00246/2014 Iva su accise 2010 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	353.880 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB064I00249/2014 Iva su accise 2011 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 27118/18		Cassazione	297.493 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100067/2014 Iva su accise 2012 gas altoforno e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 4486/19		Cassazione	218.179 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N01252 Iva su accise 2010 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	41.086 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TMB063N00450 Iva su accise 2011 gas naturale Corte di Cassazione - rgr n. 6463/20		Cassazione	72.221 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n.TZB060100087 Iva su accise 2012 gas naturale CTR Firenze - rgr n. 233/20		2° grado	79.754 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. TZB060100030 Iva su accise 2013 gas altoforno, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 174/19		1° grado	250.037 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)

Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso accertamento n. T2B060100031 Iva su accise 2014 gas altoformo, cokeria, naturale CTP Firenze - rgr n. 175/19		1° grado	99.464 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Avviso di pagamento n. 3/2016 Accise 2010-2014 gas altoformo e cokeria Corte di Cassazione - rgr n. 18531/21		Cassazione	1.238.270 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia delle Dogane Verbale di irrogazione sanzioni n. 2014/037 Sanzioni su accise 2011-2014 gas altoformo e cokeria CTR Trieste - rga n. 27/19		2° grado	244.776 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19		1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120190013597561000 accise 2008-2013 coke (Avviso pagamento n. 14822RU) CTP Livorno - rgr n. 108/20		1° grado	1.134.558 €	Prof. Avv. Paolo Puri	intervenuta definizione avverso l'atto presupposto
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBCR4100003/2014 Credito iva 2010 CTR Milano - rga n. 4245/16		2° grado	385.974 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. TMBCR4100002/2014 Credito iva 2011 Corte Cassazione - rgr n. 30420/18		Cassazione	818.052 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Avviso di accertamento n. T2BCR0100001/2014 Credito iva 2012 Corte Cassazione - rgr n. 15118/18		Cassazione	444.399 €	Prof. Avv. Paolo Puri	presentata istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20		Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	l'importo iniziale pari ad euro 6.286.720 è stato ridotto in secondo grado ad euro 5.045.920; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; pendente il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione solo con riferimento all'importo confermato;
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 081301556/2013, 081301557/2013, 081301558/2013 Imposta regionale demanio marittimo 2008 Corte di Cassazione - rgr n. 25212/17		Cassazione	17.073 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 23.860 ad euro 17.073
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 09141313/2014, 091401314/2014, 091401315/2014 Imposta regionale demanio marittimo 2009 Corte di Cassazione - rgr n. 9920/18		Cassazione	18.337 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; Lucchini ha proposto ricorso per cassazione; La Corte di Cassazione ha ridotto l'importo iniziale pari ad euro 25.476 ad euro 18.337
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20		Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pendente il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20		Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pendente il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia entrate riscossione cartella 06120220002187723000 Imposta regionale demanio marittimo 2008-2009		1° grado	47.915 €	Prof. Avv. Paolo Puri	atto annullato in autotutela
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta CTR Torino - rga n. 446/22		2° grado	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego annullato in secondo grado; pendente termine per ricorso in Cassazione

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2023, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso fallimentare e civile:

Per quanto concerne le azioni revocatorie (fallimentari), si conferma che si è tuttora in attesa della fissazione d'udienza da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla società Pirani avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 3 febbraio 2020.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

E' stato già ampiamente illustrato, nelle precedenti relazioni, l'andamento delle vertenze aventi un oggetto riconducibile alle tematiche ambientali derivanti dalle attività siderurgiche svolte presso i vari siti industriali del Gruppo Lucchini. Si è in particolare sottolineato come il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni all'ambiente arrecati dalle società del Gruppo Lucchini si sia sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli e solo in parte concorrenti, quello fallimentare/civile (pendente in Cassazione) e quello amministrativo, da ultimo innanzi al Consiglio di Stato.

Con riferimento allo stato attuale dei tre giudizi riportati nel prospetto qui in commento, l'elemento di novità più importante concerne il contenzioso civile fallimentare rubricato sub R.G. 33686/2018, deciso – a séguito di ben tre istanze presentate dai legali della Procedura per sollecitarne la discussione e dell'udienza del 15 febbraio 2023 – con ordinanza n. 11263/2023 del 28 aprile scorso.

Si ricorda che il contenzioso è stato originato dalla domanda di ammissione al passivo di Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria proposta in data 10.6.2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (in allora "MATTM") e dall'Autorità Portuale di Trieste (l'"Autorità Portuale") per l'accertamento di un asserito credito prededucibile di euro 447,8 milioni. Le Amministrazioni ricorrenti hanno di chiesto che il proprio asserito credito venisse ammesso al passivo in prededuzione o, in subordine, in via privilegiata.

L'udienza del giorno 15 febbraio 2023 innanzi alla Sez.1 della Suprema Corte di Cassazione si è tenuta con modalità cartolare, in Camera di consiglio e, come anticipato, in data 28 aprile 2023, è stata pubblicata l'ordinanza con la quale, decidendo la causa, la Corte ha integralmente rigettato il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato, confermando così la validità del decreto del Tribunale di Livorno n. 10891/2018 del 9.10.2018 che era stato oggetto di nuova impugnativa.

In particolare, la Suprema Corte, accogliendo le eccezioni e argomentazioni difensive dell'A.S., ha ribadito che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile alla Lucchini rispetto allo stato di inquinamento, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute dal Ministero (e dall'Autorità Portuale di Trieste) per le quali esso pretendeva di insinuarsi al passivo e la condotta posta in essere da Lucchini S.p.A.

La predetta ordinanza della Suprema Corte di Cassazione non ha soltanto un'importanza fondamentale sotto il profilo del diritto fallimentare, venendo definitivamente a disconoscere il fondamento di pretese di insinuazione di importi tali da rendere del tutto impraticabile la ragione stessa dell'ammissione di Lucchini al regime di amministrazione straordinaria, ma ha altresì un rilievo decisivo sul versante del diritto amministrativo, laddove la Procedura Lucchini si è trovata anche a gestire una serie di contenziosi, anche molto risalenti. In tale secondo tipo di cause davanti ai giudici amministrativi si discute infatti della legittimità dei provvedimenti con cui le amministrazioni locali, regionali e/o statali competenti hanno richiesto alla Procedura Lucchini, quale asserito soggetto corresponsabile dell'inquinamento, di provvedere alla riparazione in forma specifica del danno ambientale asseritamente ascrivibile a quest'ultima (nel caso di Piombino in solido con i precedenti proprietari e gestori del medesimo stabilimento produttivo).

Per i giudizi pendenti innanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, sospesi per esplicita decisione di pregiudizialità del ricorso in Cassazione disposta dal Presidente di detto Tribunale e più diffusamente illustrati nella relazione della Procedura Servola, si è dato mandato ai legali che assistono le due Procedure interessate in passato alla gestione del sito di Trieste di presentare istanze di riassunzione di tutte le cause pendenti in quella sede. A dimostrazione di un interesse condiviso alla definizione di giudizi da tempo sospesi, il Presidente del TAR Friuli-Venezia Giulia ne ha sollecitamente fissato udienza di discussione per il 23 novembre 2023.

La pronuncia della Cassazione del 28 aprile 2023 potrà altresì avere effetti anche sul giudizio proposto dalla Procedura davanti al TAR Toscana e conclusosi in appello innanzi al Consiglio di Stato con la sentenza n.916/2021, già diffusamente commentata nella precedente relazione, ormai passata anch'essa in giudicato

dopo il rigetto dei due ricorsi con i quali era stata impugnata dalla Procedura nelle due sedi che figurano ancora nella tabella qui in commento.

Si tratta dell'impugnazione presentata avverso i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana che ha inteso individuare la Lucchini quale soggetto corresponsabile dell'inquinamento del sito di Piombino ed ha ordinato a quest'ultima (in solido con il precedente proprietario e gestore la Fintecna S.p.A.) di porre in essere le medesime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito per i cui costi il MATTM (oggi MIMIT) aveva in allora chiesto di essere ammesso al passivo.

Si è già sottolineato nelle precedenti relazioni semestrali come il punto più rilevante della pronuncia del Consiglio di Stato, per quanto di immediato interesse della Procedura, sia rappresentato dalla riaffermazione del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità oggettiva per la tematica dei danni ambientali già espresso dall'Adunanza plenaria n.3 del gennaio 2021 del Consiglio. Si è ribadito, infatti, che sussiste la legittimazione passiva della procedura di amministrazione straordinaria nei processi per danni ambientali, finora denegata dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale non si aveva mai una successione pura e semplice del curatore fallimentare o del commissario di amministrazioni straordinarie nelle responsabilità gestionali dell'impresa fallita.

Orbene, l'ordinanza della Cassazione del 28 aprile 2023 ha confermato con forza di giudicato, tra l'altro, che possono essere insinuati al passivo gli oneri effettivamente sostenuti dai pubblici poteri per la mitigazione ovvero il risanamento di danni ambientali, ma solo a condizione che venga provato il nesso di causalità tra l'attività sviluppate, nel tempo, dai gestori del sito industriale e gli inquinamenti registrati. E la sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 7.5.2021, depositata il 7 giugno 2021, con cui sono stati definiti i ricorsi presentati dalla Procedura, passata anch'essa in giudicato nell'aprile del 2023, pur affermando la corresponsabilità di Lucchini S.p.A. (in solido con il precedente gestore Fintecna S.p.A.) per la contaminazione del sito di Piombino ha ribadito l'annullamento degli atti impugnati in primo grado proprio a causa della mancata indicazione, da parte della Regione Toscana, di qualsiasi riparto interno delle singole quote di responsabilità tra i due soggetti ritenuti corresponsabili dell'inquinamento.

È, questo, un risultato significativo dell'impegnativa gestione dei contenziosi amministrativi curata dalle Procedure, con l'assistenza dei legali incaricati, di cui è stata componente non secondaria la proposizione degli ultimi due ricorsi avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3575/2021 sia per motivi inerenti la giurisdizione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; sia per revocazione, davanti al Consiglio di Stato stesso, contenuti in questa tabella e già commentati nella precedente relazione semestrale cui si rinvia per le spiegazioni in merito allo sviluppo processuale delle due vertenze.

A seguito del rigetto di entrambi, la sentenza del Consiglio di Stato è passata in giudicato ad aprile 2023, ma ciò è avvenuto quasi contestualmente al passaggio in giudicato anche di quella del Tribunale di Livorno sull'insinuazione al passivo delle pretese di danno avanzate dall'Avvocatura dello Stato e rigettate dalla Cassazione per ben due volte.

La cornice entro la quale in futuro la pubblica amministrazione potrà reiterare provvedimenti amministrativi nei confronti di uno dei soggetti che hanno gestito, nel tempo, gli stabilimenti siderurgici di Piombino e di Trieste presuppone quindi ormai la dimostrazione del nesso specifico di causalità tra le attività produttive sviluppate da ciascun soggetto gestore e i danni ambientali riscontrati dagli organi di vigilanza nei diversi siti.

Occorre peraltro ricordare che il contenzioso amministrativo fin qui commentato concerne solo i profili di responsabilità per la contaminazione del sito LI-053 dello stabilimento di Piombino, cioè dell'area propriamente industriale trasferita dalla Procedura all'acquirente Cevital e da quest'ultima ceduta al Gruppo siderurgico indiano JSW, con esclusione, quindi, di riferimenti alla problematica della rimozione dei cumuli di materiali di risulta da produzioni siderurgiche d'altoforno, tradizionalmente stoccati nelle aree interne o limitrofe, ove disponibili, dei due siti appartenuti al Gruppo Lucchini.

Per quanto riguarda la tematica insorta in merito al residuo cumulo presente presso il sito di Trieste, oggetto anche di procedimento contenzioso tributario, si rimanda al punto 5 della parte della presente relazione sui contenziosi fiscali e alla relazione semestrale della Procedura Servola.

Per il sito di Piombino, come già illustrato nella precedente relazione, la problematica concerne la vasta area demaniale da bonificare di circa 36 ettari in merito alla quale è tuttora in corso un'indagine da parte della Procura di Livorno (PP941/20) che è stata notificata al Commissario straordinario della Lucchini in AS, Dr. Piero Nardi, per ipotesi di reato ambientale ex art.256 del Dlgs n°152/2006. Il procedimento deve ritenersi tuttora in corso anche se, dopo che il magistrato inquirente della Procura ha chiesto ed ottenuto ripetute proroghe ai fini del completamento delle indagini, dal mese di giugno 2022 non è stata rinnovata alcuna richiesta e non si sono avute comunicazioni di nuovi atti giudiziari al riguardo.

Il collegio dei Commissari, di concerto con il Comitato di sorveglianza della Procedura, ha ritenuto comunque opportuno tenere sotto stretto monitoraggio l'intera problematica e attivare un colloquio anche con la società Fintecna in merito ad un eventuale affidamento di incarico a terzi per la stima dei costi che sarebbero da sostenere per la loro rimozione od utilizzazione in qualsiasi forma. E ciò, ai fini prioritari di verificare la congruità degli accantonamenti per il fondo rischi ambientali allocato a bilancio della Procedura.

In merito al secondo procedimento penale di cui si è data notizia nella precedente relazione e riguardante la Lucchini spa in AS (Proc. Pen RGRN 5580/2015) il legale incaricato delle difese della società nel procedimento pendente presso il Tribunale di Firenze per l'illecito amministrativo previsto ai sensi del D.Lvo 231/2001 (norme sulla responsabilità oggettiva delle persone giuridiche) ha comunicato di aver chiesto al giudice la chiusura del processo per l'avvenuta prescrizione rispetto ai fatti oggetto di contestazione. L'udienza di trattazione della richiesta è stata fissata per il 26 ottobre 2023.

Con riferimento ai contenziosi in materia societaria:

Si ricorda che la Procedura, nella sua qualità di azionista con una partecipazione del 12,25% nella società Rimateria, ormai fallita, si è trovata coinvolta in un complesso scenario di diversi contenziosi scaturiti a seguito della cessione di quote di partecipazione della società ai due nuovi soggetti industriali privati da parte di ASIU SpA in liquidazione, originaria detentrica della partecipazione di controllo.

Dopo la chiusura di due giudizi per il sopravvenuto fallimento di Asiu Spa, resta tuttora pendente il giudizio instaurato con atto di citazione notificato (anche) alla Procedura Lucchini in data 24 settembre 2021, dall'impresa Navarra, socio subentrante di Rimateria. In tale qualità, la Navarra ha lamentato presunte violazioni da parte della Regione Toscana e della società stessa dei doveri di correttezza e buona sotto vari profili ed in particolare, ha sostenuto la insussistenza del diritto della Regione Toscana convenuta all'escussione delle polizze (n. BVFF00034 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.659.330,00; n. BVFF00033 stipulata con Tokio Marine Europe S.A., in data 14 giugno 2019, per euro 1.028.970,00; n. 766502001 stipulata con Generali Italia s.p.a. in data 30 luglio 2019 per euro 3.148.161,00), tutte stipulate dopo l'ingresso di Navarra nella compagine societaria. In via consequenziale, è stata anche eccepita la insussistenza del diritto di Generali Italia s.p.a. e di Tokio Marine Europe s.a. a rivalersi nei confronti dell'attrice Navarra s.p.a., in caso di escussione della fideiussione nei loro confronti da parte della Regione Toscana.

Pur avendo Navarra formulato domande esclusivamente nei confronti della Regione Toscana, Generali Italia S.p.A. e Tokio Marine Europe S.A., la Procedura Lucchini, per tuziorismo, essendo stata anch'essa citata, si è costituita pur rilevando di essere del tutto estranea ai fatti oggetto del giudizio. I legali della Procedura hanno sollevato anche l'eccezione preliminare relativa all'interruzione del giudizio per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della convenuta ASIU per effetto della sentenza del Tribunale di Livorno n. 52/2021 del 28 settembre 2021. Con "*ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c.*" del 17.5.2022 Navarra, preso atto del fallimento di ASIU, ha chiesto al Tribunale di Firenze di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, differendo l'udienza già fissata per il 5.7.2022, sì da poter provvedere alle necessarie notifiche osservati i

termini di legge. Con decreto in data 17.5.2022 il Tribunale di Firenze ha quindi rinviato l'udienza, già fissata per il 5.7.2022, al 30 novembre 2022. All'udienza tenutasi in data del 22 febbraio 2023, il Giudice, su richiesta di alcune delle parti e per insistenza della ricorrente Navarra, ha dato nuovo termine per memorie e rinviato all'udienza del 31 gennaio 2024. I legali che assistono la Lucchini hanno provveduto al deposito della prima memoria, ribadendo tutto quanto argomentato nella comparsa di costituzione già agli atti circa l'estraneità della Lucchini all'oggetto della domanda Navarra, sottolineando anche che le garanzie oggetto di causa sono state sostituite dal nuovo gestore della discarica.

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

I giudizi che hanno coinvolto questa Amministrazione Straordinaria oggi pendenti sono 25 per una pretesa complessiva pari a 12,7 milioni di euro circa.

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata con gli aggiornamenti fino al mese di marzo 2023, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise. Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). In particolare, sono state trasmesse le domande e si è proceduto ai pagamenti per un ammontare totale di 271.551,95€ nel termine del 30 settembre 2023.

Nell'attesa che il giudice dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito del deposito di apposita memoria, si segnala che l'Ufficio dispone di un termine sino al 30 settembre 2024 per notificare l'eventuale diniego di definizione.

3. Contenziosi in materia di accise. Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccependo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste. Per quanto concerne il giudizio relativo all'avviso di pagamento n. 3/2016 (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) in data 3 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione della controversia. Con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato l'avviso di pagamento n. 3/2016. Più nel dettaglio, i Giudici hanno messo in evidenza che l'assenza di una norma espressa relativa alla tassazione dei gas di cokeria e altoforno avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione Finanziaria, da un lato, a svolgere una fase di contraddittorio "preventivo" più articolata ed effettiva e, dall'altro, ad adottare un maggior rigore nella motivazione dell'atto di accertamento.

Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agazia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021. Il giudizio pende dinanzi la Corte di Cassazione in attesa della fissazione della data di udienza.

Il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 - R.G.A. n. 27/19) pende separatamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito, per entrambi i predetti giudizi (avverso l'avviso di pagamento n. 3/2016 e del verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037), alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Nell'attesa che il giudice dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito del deposito di apposita memoria, si segnala che l'Ufficio ha a disposizione sino al 30 settembre 2024 per notificare l'eventuale diniego di definizione.

- in data 04/04/2019 l'Agazia delle Dogane di Livorno ha notificato l'avviso di pagamento n. 14822RU con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno. Con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agazia delle Entrate-Riscossione con la notifica della cartella di pagamento n. 06120190013597561000 ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e attualmente il giudizio risulta pendente in attesa che venga fissata udienza.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) con riguardo al contenzioso avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU. A seguito del deposito di apposita memoria presso l'organo giurisdizionale, i giudici dovranno dichiarare l'estinzione del giudizio.

La definizione di tale controversia avrebbe effetti anche su quella relativa all'avviso di pagamento n. 06120190013597561000, determinandone la cessata materia del contendere.

Si segnala che l'Ufficio ha a disposizione sino al 30 settembre 2024 per notificare un eventuale diniego di definizione.

Il valore complessivo delle controversie aventi ad oggetto le accise è pari ad euro 2.617.604 a fronte di un costo di definizione pari a euro 1.188.368,44.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto. Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. Anche per tali contenziosi la Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), per un costo di definizione pari a euro 1.192.211,00. Nell'attesa che, a seguito del deposito di apposita memoria, il giudice dichiari l'estinzione del giudizio, si segnala che l'Ufficio ha a disposizione sino al 30 settembre 2024 per notificare il diniego di definizione.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con la sentenza n. 36-3-20 depositata in data 3 marzo 2020 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando e riducendo gli importi richiesti dalla provincia di Trieste a titolo di imposta e di sanzioni. Più nel dettaglio, i Giudici di secondo grado, pur disattendendo le

difese preliminari di carattere procedurale e di merito sulla carenza del presupposto impositivo per mancato accertamento di un sotteso reato ambientale (non essendo ascrivibile, alla Lucchini, la condotta soggettiva che costituisce il presupposto del reato, ovvero sia la realizzazione o gestione di una discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti) sollevate dalla Società, hanno accolto la contestazione relativa alla rideterminazione del tributo dovuto riducendo tale importo ad euro 1.261.480 a cui aggiungere le relative sanzioni per euro 3.784.440. La pretesa complessiva è stata quindi ridotta dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920.

A tal fine, il Collegio ha valorizzato la stima resa nell'ambito del procedimento penale di sequestro dei "cumuli A e B" avviato dalla Procura di Trieste nel 2008, conclusosi con una sentenza di rito.

Avverso tale pronuncia pende attualmente ricorso per Cassazione affidato a tre motivi con i quali la Procedura ha contestato la sentenza di seconde cure nella parte in cui (i) ha rigettato l'eccezione concernente la decadenza della Provincia dal potere di accertamento; (ii) ha rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla Società in relazione alla nullità dei provvedimenti impositivi; (iii) ha escluso che, nel caso di specie, l'accertamento del tributo di cui si discute presupponesse il previo positivo accertamento del reato ambientale.

La Regione ha notificato il proprio controricorso omettendo però di impugnare, con ricorso incidentale, il capo della sentenza a sé sfavorevole in relazione al *quantum* della pretesa.

La decisione di interporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia in commento è dipesa prevalentemente dalla volontà di evitare che l'omessa impugnazione potesse tradursi in una implicita acquiescenza da parte di Lucchini ad alcune affermazioni della Commissione Tributaria Regionale che sembrano riferirsi ad una responsabilità della Società nella condotta di inquinamento del sito industriale.

Pur nella consapevolezza della autonomia tra i vari procedimenti relativi alle questioni ambientali e, nello specifico, tra quelli inerenti alla produzione di scarti di lavorazione dell'attività siderurgica nei due siti, si è ritenuto in ogni caso opportuno e coerente con la linea difensiva adottata, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui si è detto, rimarcare l'estraneità della Procedura agli addebiti, non essendone stata acclarata in modo circostanziato una responsabilità attiva o omissiva nella generazione dei rifiuti.

Valore della causa: euro 5.045.920.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015.

In data 2 febbraio 2021 si è celebrata l'udienza di discussione delle cause relative agli atti di accertamento 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014. Con le Ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, depositate in data 10 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti. Più nel dettaglio, i Giudici, pur confermando il proprio orientamento quanto alla legittimità della ripresa a tassazione hanno accolto le ragioni della Società in relazione alla inesigibilità delle sanzioni e degli accessori, ritenendo sussistente il legittimo affidamento di Lucchini rispetto alle indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione. L'importo annullato è pari a ca. 13.924,00 euro.

Detti importi non risultano attualmente insinuati al passivo.

Attualmente il giudizio pende con riferimento ai restanti avvisi di accertamento 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015 in attesa che venga fissata la data di discussione.

Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 109.020.

In data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo a titolo di sanzioni. La cartella esattoriale è stata impugnata con ricorso

notificato in data 26 ottobre 2022 e a seguito della notifica del ricorso l'iscrizione a ruolo relativa all'imposta regionale sul demanio marittimo è stata annullata in autotutela.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002. Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Imposta: IRPEG anno 2002. Valore della causa: euro 526.193.

Con la sentenza n. 936.7.21, depositata il 27 ottobre 2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Procedura facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta. I Giudici di primo grado non hanno dato peso alla circostanza che il credito chiesto a rimborso risale ad epoca anteriore all'inizio della procedura, mentre i debiti erariali che legittimerebbero la sospensione del rimborso sono sorti in epoca successiva.

Avverso l'indicata sentenza la Procedura ha proposto appello ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 333/2023 che ha riformato la sentenza di primo grado e accolto le richieste della Procedura. L'Agenzia delle Entrate potrà proporre ricorso per Cassazione entro il prossimo 28 febbraio.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	2026
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	Entro 12.2024
Azioni risarcitorie	
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	Entro 03.2024
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd
Chiusura della procedura	31.12.2026

16. Costi procedura – budget 2023 e consuntivo primo semestre 2023

Di seguito sono riportati i costi sostenuti nel primo semestre e il preventivo di spesa predisposto per l'intero anno.

(euro)

RICLASSIFICA COSTI MIMIT	BUDGET 2023	CONSUNTIVO 1° SEM 2023
Commissario		
Comitato di Sorveglianza	31.050	
Viaggi e trasferte	5.200	
Cancelleria e varie	200	287
Locazioni uffici	60.000	30.000
Condominiali e pulizie		
Utenze (telefono, elettricità, gas, etc.)	600	1.138
Manutenzione ordinaria		
Bancarie, postali e corrieri	33.200	8.923
Pubblicità, inserzioni		
Automezzi (assicurazione, gestione, etc)	-	239
Dirigenti		
Dipendenti		
Coadiutori		
Perizie art. 63 l. 270/99 e consulenze tecniche obbligatorie	90.000	
Consulenze contabili amministrative	167.400	83.979
Consulenze tributarie e fiscali	38.000	19.192
Consulenze di lavoro		
Consulenze legali	525.000	66.325
Assistenza legale in giudizio		
Altro	96.770	8.971
Spese notarili		
Spese giudiziali		
Spese in soccombenza		
TOTALI	1.047.420	219.053

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

Piombino, 16 ottobre 2023

I Commissari Straordinari

Prof. Luigi Balestra



Prof. Alberto Dell'Acqua



Dott. Piero Nardi

